



COMUNE DI OSILO

Provincia di Sassari

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione n. 54 del 02-11-2017

**OGGETTO: INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO COMPAGNIA
BARRACELLARE**

L'anno duemiladiciassette, il giorno due del mese di novembre, alle ore 18:28, nella sala adunanza del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione, in sessione Straordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LIGIOS GIOVANNI	P	MANCA SALVATORE	P
PULINAS LEONARDO	P	PUGGIONI PATRIZIA	P
CANU VALENTINO	P	DORE ALESSANDRO	P
PISANO SIMONA	A	PULIGA ANTONELLO	P
PAZZOLA MAURIZIO	P	URGEGHE FRANCO	P
FARRE FRANCO	P	MANNU MARCO	A
ZUNCHEDDU ELENA	P		

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Turra Dr.ssa Gavina

Il Sig. LIGIOS GIOVANNI, nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In prosecuzione di seduta Il Sindaco cede la parola all'assessore Pulinas per la presentazione del 3° punto iscritto all'odierno ordine del giorno;

L'Assessore Pulinas nel ricordare che con precedente atto Consiliare, n. 43 del 05/09/2017, è stato approvato il Regolamento contenente la Composizione ed il Funzionamento della costituenda Compagnia Barracellare, da atto, che al fine di rendere immediatamente operativa la stessa si rende necessario integrare e/o modificare alcuni articoli, da quindi lettura delle integrazioni e delle modifiche proposte.

Conclusa l'illustrazione interviene il Consigliere Urgeghe riferendo di aver ottenuto tutti gli atti ma di non aver avuto chiarimenti rispetto alle perplessità avanzate in fase di approvazione degli atti preliminari, annuncia, pertanto, l'astensione dal voto;

Il Sindaco ricorda al Consigliere Urgeghe che si tratta di alcune integrazioni che si erano già preannunciate nell'approvazione della delibera precedente, dice di non capire la posizione del Consigliere Urgeghe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il proprio precedente atto n. 43 in data 05.09.2017, con il quale è stato approvato il Regolamento inerente la composizione e funzionamento della costituenda Compagnia Barracellare;

Preso atto che si rende necessario completare l'art. 1. di detto Regolamento, indicando al comma terzo la sede legale della Compagnia, integrare l'art. 5 e modificare parzialmente l'art. 15;

Visti gli articoli su citati, con le modifiche apportate, nello specifico:

- Art. 1 comma 3° - "La Compagnia Barracellare di Osilo a sede legale in questo Comune in Via Sanna Tolu n.30 c/o il Comune";
- Art. 5 – "La Compagnia Barracellare di Osilo, in rapporto all'estensione e alla morfologia del territorio su cui opera e al numero di barracelli effettivi in servizio, è composta dal Capitano, che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da almeno n. 1 Ufficiale, n° 1 Graduato, da un minimo di n. 10 barracelli, e da n. 1 Segretario".
- Art. 15 - 3° comma riparto utili:
 - 1) Nella ripartizione degli utili della Compagnia dovrà tenersi conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla Compagnia e dell'annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.
 - 2) Il compenso spettante al Comandante della Compagnia non potrà essere inferiore a quello del Segretario, che è determinato dalla Giunta municipale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15.7.1988, n. 25.
 - 3) Il compenso spettante agli ufficiali ed ai graduati è determinato nella misura rispettivamente del 50% e del 25% di quello spettante al Comandante.
 - 4) Ferma restando la misura dei compensi determinati ai sensi del comma precedente, a ciascuno dei componenti la Compagnia spetta, inoltre, un compenso che si determina sommando tutte le giornate di servizio svolto dalla Compagnia nell'arco dell'anno, dividendo gli utili a disposizione con tale somma e moltiplicando il risultato ottenuto con le giornate di servizio effettivamente prestato da ciascun componente.
 - 5) Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 15.7.1988 n. 25 al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili ripartiti.
 - 6) Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui all'art. 19 punto 3 della L.R. 25/1988, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.

- 7) Sul fondo di garanzia sono ammesse, esclusivamente, anticipazioni di cassa con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.

Per i periodi di assenza del Capitano che superino la settimana, al sostituto spetta la percentuale stabilita per il Capitano, calcolata per il periodo di sostituzione.

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Farre, Urgeghe, Zuncheddu);

DELIBERA

Di approvare le modifiche e integrazioni al “Regolamento Composizione e Funzionamento della Compagnia Barracellare”, così come di seguito riportate:

- Art. 1 comma 3° - “La Compagnia Barracellare di Osilo a sede legale in questo Comune in Via Sanna Tolu n.30 c/o il Comune”;
- Art. 5 – “La Compagnia Barracellare di Osilo, in rapporto all’estensione e alla morfologia del territorio su cui opera e al numero di barracelli effettivi in servizio, è composta dal Capitano, che la rappresenta e ne assume la responsabilità, da almeno n. 1 Ufficiale, n° 1 Graduato, da un minimo di n. 10 barracelli, e da n. 1 Segretario.
- Art. 15 3° comma riparto utili:
 - 1) Nella ripartizione degli utili della Compagnia dovrà tenersi conto dell'ufficio ricoperto da ciascun componente in seno alla Compagnia e dell'annessa responsabilità, nonché della quantità e qualità del servizio prestato.
 - 2) Il compenso spettante al Comandante della Compagnia non potrà essere inferiore a quello del Segretario, che è determinato dalla Giunta municipale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 15.7.1988, n. 25.
 - 3) Il compenso spettante agli ufficiali ed ai graduati è determinato nella misura rispettivamente del 50% e del 25% di quello spettante al Comandante.
 - 4) Ferma restando la misura dei compensi determinati ai sensi del comma precedente, a ciascuno dei componenti la Compagnia spetta, inoltre, un compenso che si determina sommando tutte le giornate di servizio svolto dalla Compagnia nell'arco dell'anno, dividendo gli utili a disposizione con tale somma e moltiplicando il risultato ottenuto con le giornate di servizio effettivamente prestato da ciascun componente.
 - 5) Ai sensi dell'art. 18 della L.R. 15.7.1988 n. 25 al componente la Compagnia che durante l'esercizio trascorso non abbia prestato effettivo servizio, non compete alcuna quota degli utili ripartiti.
 - 6) Non è consentito procedere ad alcuna ripartizione di utili tra i barracelli a valere sul fondo di garanzia di cui all'art. 19 punto 3 della L.R. 25/1988, prima che siano interamente liquidati e risarciti i danni agli assicurati e prima che i rendiconti siano stati deliberati dalla Compagnia e approvati dalla Giunta Comunale.
 - 7) Sul fondo di garanzia sono ammesse, esclusivamente, anticipazioni di cassa con reintegro, per far fronte alle spese ordinarie di funzionamento della Compagnia, nella misura non eccedente il 30% della dotazione.

Il Sindaco propone al Consiglio di votare l’immediata eseguibilità del provvedimento in oggetto, al fine di procedere con tempestività alla attivazione della Compagnia Barracellare;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco, con voti n. 8 favorevoli e n. 3 astenuti (Farre, Urgeghe, Zuncheddu);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, articolo 134 D.lgs 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Sindaco
LIGIOS GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Turra Dr.ssa Gavina

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' Tecnica

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
ZANDA MONICA

Si esprime parere Favorevole di REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art 49 del D.Lgs 18.8.2000, n.267;

Il Responsabile del servizio
Puggioni Antonina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e art 32 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi col n.

Prot. n.

Osilo, li __14-11-2017 __

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art 134 del D.Lgs 18.8.2000, n.267)

[S] Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

[] Esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art 134, comma 3 del D.Lgs 18.8.2000 n.267

Osilo, li __02-11-2017 __

IL SEGRETARIO COMUNALE
Turra Dr.ssa Gavina
